

della coscienza, non è sentenza in quel foro; mà se è ingiusta ancora nel foro esteriore, non è nè sentenza, nè scomunica, meno in esso foro esteriore, e si conferma per S. Tomaso 2.2. q.67. art. 1. La sentenza è una legge particolare, mà le legge ingiusta non è legge, anzi tirannide. Dunque la sentenza ingiusta non è sentenza. Per lo che si risponde al detto, solito ad allegarsi, *sententia Pastoris sive iusta, sive iniusta timenda*: che bisogna che sia sentenza: mà quella che contiene errore intollerabile non è sentenza, onde non è *timenda*: Onde disse bene Gersone *Alioquin Prelati possent inducere qualemcumque vellent super alios servitutem si suis sententiis iniquis, & erroneis semper esset obediendum. Et ita patet quod hoc commune dictum, sententia Prelati, vel Iudicis etiam iniusta, timenda est* *indiget glossa. *Alio-* * Gersone nell' esame di questa proposizione dice benissimo che la sentenza ingiusta del superiore si deve temere, come si teme una potestà tirannica, mà che ciò nō vuol dire, che bisogna eseguir la Quia, dic' egli, longè aliud est dicere, quod sententia aliqua sit timenda, & quod sit tenenda: quia tyrannica, iniquitas etiam timeri potest, sed non teneri debet, immò contemni.

Gelasio I. Papa dice che non si deve in modo alcuno curare d'una sentenza ingiusta, massime che non aggrava alcuno, ned inanzi à Dio, ned alla Chiesa, *Si iniusta.*